

SOMMARIO

1)	INQUADRAMENTO NORMATIVO	2
2)	FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
3)	SOGGETTI TUTELATI	2
4)	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	3
5)	PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE	4
5.1)	MODALITÀ DI SEGNALAZIONE.....	5
5.1.1)	<i>Gestione delle segnalazioni tramite canale interno</i>	6
6)	PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE	6
7)	TUTELA DALLE RITORSIONI	6
8)	PERDITA DELLE TUTELE DEL SEGNALANTE	7
9)	DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA	7
10)	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
10.1)	TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI.....	8
10.2)	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO.....	8
10.3)	BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO.....	8
10.4)	RISERVATEZZA E TUTELA DEL SEGNALANTE E DELLE PERSONE COINVOLTE.....	9
10.5)	MODALITÀ DEL TRATTAMENTO	9
10.6)	CONSERVAZIONE DEI DATI.....	9
10.7)	CONDIVISIONE DEI DATI	9
10.8)	TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI	9
10.9)	DIRITTI DELL'INTERESSATO E DATI DI CONTATTO.....	10
10.10)	DIRITTO DI RECLAMO	10

1) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, dà attuazione alla Direttiva (UE) 2019/1937, raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che del settore privato.

Scopo della norma consiste nel definire la disciplina organica e uniforme per la protezione dei diritti dei segnalanti (c.d. whistleblowers) in tutti gli Stati Membri.

2) FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Con l'adozione della presente Procedura, le società del Gruppo Askoll (d'ora in avanti anche "l'Organizzazione" o "la Società") hanno inteso conformarsi alle suddette prescrizioni normative.

La presente Procedura intende togliere i motivi che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto della segnalazione, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni. L'obiettivo perseguito è quello di fornire al whistleblower, ovvero a chi segnala le violazioni, chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni.

Il procedimento qui descritto garantisce infatti la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni contatto successivo alla stessa. La presente Procedura fornisce quindi informazioni sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne.

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano (e le relative segnalazioni non saranno prese in considerazione):

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante ovvero inerenti ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, ovvero ad aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. 23 marzo 2023 n. 24 (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo – sicurezza dei trasporti concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile e relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 – tutela dell'ambiente in riferimento alla direttiva sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi);
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Inoltre, non sono consentite segnalazioni:

- pretestuose, diffamatorie, calunniose o volte esclusivamente a danneggiare il segnalato;
- relative a violazioni che il segnalante sa non essere fondate.

3) SOGGETTI TUTELATI

I soggetti tutelati che possono effettuare la segnalazione sono:

- i lavoratori subordinati della Società;
- i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;

- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela è riconosciuta, oltre che ai soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche, anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, ovvero ai seguenti soggetti:

- ai facilitatori (per "facilitatore" si intende la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante;
- agli enti presso i quali il segnalante lavora (pur non essendone proprietario);
- agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante (anche se non di proprietà di quest'ultimo).

4) OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Possono essere segnalate violazioni dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società.

Si distinguono le seguenti fattispecie di violazioni:

Violazioni del diritto dell'UE

- illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) n. 3). Si tratta di illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;

- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni di disposizioni europee che consistono in atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4) [si pensi ad esempio alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione];
- violazioni di disposizioni europee che consistono in atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) n. 5);
- violazioni di disposizioni europee che consistono in atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai n. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) n. 6). In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ad esempio adozione di "prezzi cd predatori"; sconti target, vendite abbinate).

Altre fattispecie di violazioni

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Altri tipi di segnalazione

Si precisa che, al fine di incoraggiare le segnalazioni fatte in buona fede e garantire nel contempo la tutela del Segnalante, potranno essere presi in considerazione altri tipi di segnalazione non rientranti nel perimetro di applicazione del D. Lgs. 24/2023 quali condotte scorrette sul luogo di lavoro (es. furti, episodi di corruzione, attività di lavoro svolta non a norma di sicurezza).

5) PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE

La segnalazione whistleblowing può essere effettuata qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- quando si hanno informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potranno essere commesse di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, nonché riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni

e

- tali informazioni siano apprese, o i sospetti siano sorti, nell'ambito del contesto lavorativo.

La Società ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ricordiamo che si deve procedere innanzitutto alla segnalazione *whistleblowing* utilizzando il canale interno.

La segnalazione tramite il canale esterno, istituito e gestito da ANAC¹, può essere effettuata solo a determinate condizioni² e, la divulgazione pubblica a condizioni ancora più rigorose³, ferma restando la possibilità di effettuare denunce all'autorità giudiziaria.

5.1) Modalità di segnalazione

Il Segnalante potrà:

- contattare il "Comitato per la gestione delle segnalazioni" al numero 0444930260 (chiedendo espressamente al centralino di poter interloquire con il Comitato) per concordare un appuntamento telefonico, in videoconferenza o in presenza, al fine di riferire oralmente l'oggetto della segnalazione; con il consenso dell'interessato è possibile che venga utilizzato un dispositivo per la registrazione del colloquio; in alternativa, verrà redatto apposito verbale.
- utilizzare il seguente indirizzo postale: "Comitato per la gestione delle segnalazioni" - Società Askoll Holding srl – Via Industria 30, 36031, Dueville (VI), annotando sulla busta la dicitura "riservata personale": la lettera contenuta sulla busta, riportante la segnalazione, sarà così consegnata, in via riservata, al Comitato.

Si precisa che il ricevimento delle segnalazioni viene sospeso nel periodo di chiusura della Società.

Al Comitato che riceve la segnalazione devono essere trasmessi, per le valutazioni di sua competenza, l'eventuale documentazione sui fatti segnalati e gli esiti degli accertamenti eventualmente già svolti in merito.

La Società si riserva di prendere in considerazione le segnalazioni anonime, ove queste siano tali da far emergere fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e relazionato a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). Diversamente, le segnalazioni anonime non vengono prese in considerazione.

La segnalazione, oltre ad essere tempestiva, deve rivestire il grado di completezza più ampio possibile e contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione (salvo le indicazioni relative alle segnalazioni anonime);
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi gli illeciti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'eventuale indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'eventuale indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

¹ <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

² I segnalanti possono utilizzare il **canale esterno (ANAC)** quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

³ I segnalanti possono effettuare direttamente una **divulgazione pubblica** quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5.1.1) Gestione delle segnalazioni tramite canale interno

Il soggetto a cui è affidata la gestione della segnalazione:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; l'avviso verrà inviato al recapito indicato dal segnalante; le segnalazioni anonime vengono registrate e ne viene conservata la documentazione;
- b) salvo che, accertato che non sussistono i presupposti, si proceda all'archiviazione della segnalazione, avvia l'istruttoria e mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute, svolgendo gli approfondimenti necessari, raccogliendo documenti e informazioni, coinvolgendo le funzioni aziendali competenti o soggetti esterni (inclusi eventuali professionisti terzi) e mantenendo sempre la riservatezza sull'identità del segnalante;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, comunicando alternativamente:
 - l'archiviazione, fornendo le ragioni della decisione, oppure
 - la fondatezza della segnalazione e l'invio ai competenti organi interni competenti per i relativi seguiti, oppure
 - l'attività svolta e ancora da svolgere (nel caso di segnalazioni che comportino, ai fini delle verifiche, un'attività di accertamento di maggior tempo) e le eventuali misure adottate (provvedimenti adottati o rinvio all'Autorità competente).

Le segnalazioni, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

6) PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

L'identità del Segnalante è protetta e non può essere rivelata senza il suo espresso consenso (c.d. obbligo di riservatezza): infatti, l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante, ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Il sistema articolato dalla Società garantisce adeguata protezione dell'identità del Segnalante censurando ogni condotta che violi le misure poste a tutela dello stesso. In caso di sospette discriminazioni o ritorsioni nei confronti della persona Segnalante, correlabili alla segnalazione, o di abusi dello strumento di segnalazione da parte dello stesso, la Società provvederà all'applicazione di sanzioni disciplinari.

7) TUTELA DALLE RITORSIONI

Nei confronti del Segnalante non è consentita alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione. Il licenziamento ritorsivo, il mutamento di mansioni o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante sono nulli.

Costituiscono ritorsioni le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d.lgs. 24/2023 e, in particolare:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;

- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- m) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- n) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Il Segnalante che ritiene di aver subito una discriminazione o una ritorsione può, altresì, dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione:

- alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti;
- all'ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile. L'ANAC a sua volta, può avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Ispettorato della funzione pubblica, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alle valutazioni degli elementi acquisiti e delle sanzioni da irrogare.

Resta ferma ed impregiudicata la facoltà del segnalante di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali o all'Autorità Giudiziaria competente.

8) PERDITA DELLE TUTELE DEL SEGNALANTE

La Società garantisce al segnalato il diritto di essere informato (entro un ragionevole arco di tempo) in merito alle eventuali segnalazioni che lo coinvolgono, garantendo il diritto alla difesa lì dove si avviassero nei suoi confronti provvedimenti disciplinari.

Quando è accertata, anche soltanto con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

In particolare, sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di segnalazione whistleblowing, quali le segnalazioni manifestamente infondate e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della procedura stessa.

9) DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

La presente policy entrerà in vigore il 17 dicembre 2023.

La Società provvederà alla necessaria pubblicità a norma di legge.

La presente procedura è rinvenibile presso il sito internet della società, nella sezione dedicata.

10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Di seguito si riporta l'informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR), tramite la quale il Titolare del Trattamento dei Dati Gruppo Askoll informa gli interessati destinatari della presente procedura (nello specifico le persone Segnalanti e le persone coinvolte nella Segnalazione) su come vengono raccolti, utilizzati, condivisi e conservati i dati personali durante la gestione di una segnalazione di "violazioni", ovvero comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, così come definite dall'art. 2, comma 1, lett. a) del Dlgs 24/2023.

10.1) Tipologia di dati trattati

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:

- dati personali comuni quali ad esempio, nome, cognome, e-mail, etc.
- altre tipologie di dati: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

10.2) Finalità del trattamento

I dati personali saranno trattati al solo fine di

- valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- fornire riscontri alla persona segnalante relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, dei soggetti pubblici nel rispetto delle formalità di legge.

10.3) Basi giuridiche del trattamento

Le basi giuridiche del trattamento per i dati comuni sono:

- la necessità di adempiere a un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare (Art. 6, comma 1, lett. c) GDPR), con riferimento alle previsioni contenute:
 - nel Dlgs 24/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali);
- il consenso del Segnalante (Art. 6, comma 1, lett. a) GDPR):
 - quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto venga documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale;
 - nel caso in cui l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità vengano rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati;
 - alla rivelazione della propria identità, qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione venga utilizzata ai fini del procedimento disciplinare.

Base giuridica del trattamento per i dati particolari:

- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Articolo 9, comma 2, lettera g) GDPR).

10.4) Riservatezza e tutela del Segnalante e delle persone coinvolte

Il Titolare del trattamento ha attivato, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 24/2023 propri canali di segnalazione che garantiscano la riservatezza dell'identità della persona segnalante, delle persone coinvolte e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni non saranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e delle persone coinvolte e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tali identità non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

10.5) Modalità del trattamento

Il Soggetto che riceve le segnalazioni, designato dal Titolare del Trattamento quale "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR, potrà trattare i dati in formato elettronico o cartaceo con accorgimenti che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, delle persone coinvolte e delle persone comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

10.6) Conservazione dei dati

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

10.7) Condivisione dei dati

Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente Informativa, i dati personali potranno essere conosciuti da persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR, nonché da eventuali Fornitori designati Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR.

Questi ultimi saranno appositamente individuati dal Titolare che provvederà altresì a fornire apposite istruzioni sulle modalità e finalità del trattamento e ad assicurare che siano soggetti ad adeguati obblighi di riservatezza e confidenzialità.

I soggetti di cui sopra potranno coinvolgere anche soggetti terzi al solo fine di valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate. Tale condivisione, se necessaria, avrà luogo nel rispetto dei principi di minimizzazione e proporzionalità, oltre che, laddove compatibile con le finalità della condivisione, del principio di riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione

Più in generale, i dati potranno essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa europea, ovvero per adempiere a un ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Non è prevista la diffusione dei dati, se non in forma anonima ed aggregata, e unicamente per finalità statistiche o di ricerca.

10.8) Trasferimento dei dati verso Paesi Terzi

Non è previsto il trasferimento dei dati personali verso Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE).

Nel caso in cui ciò risultasse necessario per perseguire le finalità dei trattamenti descritti nella presente Informativa, la nostra Organizzazione garantisce che tutti gli eventuali trasferimenti dei dati al di fuori dello SEE avverranno in modo tale da garantire la piena tutela dei diritti e delle libertà degli stessi. Ove, con riguardo al Paese terzo destinatario non siano state emanate decisioni di adeguatezza dalla Commissione Europea, i trasferimenti dei dati verranno effettuati adottando le garanzie previste dagli articoli 46 e seguenti del GDPR tra cui le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea, ed una ponderata valutazione della legislazione dell'eventuale paese terzo di destinazione.

10.9) Diritti dell'Interessato e dati di contatto

L'Interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR e, precisamente, i diritti di:

- ottenere, in qualunque momento, la conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei medesimi dati e ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento;
- chiedere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- chiedere, nei casi indicati dal GDPR, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, la cancellazione o la limitazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione;
- chiedere la portabilità dei dati in conformità a quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale.

Titolare del trattamento è Askoll Holding srl – Via Industria 30, 36031 – askoll@askoll.com

10.10) Diritto di reclamo

Se l'Interessato reputa che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).